



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0007843 - 03/08/2012 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 3 AGO. 2012

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di ROMA
Piazzale delle Belle Arti 2
00196 Roma

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 199/2012_decorrenza obbligo assicurativo _ applicabilità iscritti nell'elenco speciale

Con riferimento al quesito formulato il 23 luglio 2012 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla decorrenza dell'obbligo assicurativo e alla sua applicabilità agli iscritti nell'elenco speciale, si osserva quanto segue.

Il comma 5 dell'art. 3 del DL 13 agosto 2011, n. 138 fissa i principi per la riforma degli ordinamenti professionali da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica. Fra tali principi alla lettera e) è indicato l'inserimento dell'obbligo assicurativo, a tutela del cliente, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Deve ritenersi che la disposizione citata abbia un contenuto programmatico e che l'obbligo della stipula della polizza assicurativa scatti solo a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica con cui sarà attuata la riforma degli ordinamenti professionali.

In particolare, la previsione contenuta nel comma 5 bis del DL 13 agosto 2011, n. 138 la quale prevede che "*Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012*" va interpretata nel senso che a decorrere dal 13 agosto 2012 si ritengono abrogate le disposizioni normative che vietano la stipula di polizze assicurative, senza che tale abrogazione determini implicitamente il sorgere dell'obbligo assicurativo. Obbligo che sorgerà solo a seguito dell'emanazione del regolamento governativo con cui dovrebbe essere dettata la normativa di dettaglio.

Per quanto attiene all'esistenza dell'obbligo in capo agli iscritti nell'elenco speciale, va osservato, fermo restando quanto sopra espresso, che l'obbligo assicurativo è posto per la tutela dei rischi derivanti "dall'esercizio dell'attività professionale" come confermato dalla previsione di rendere noto "al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata". Pertanto, deve ritenersi che tale obbligo non si estenda a quei professionisti ai quali, in ragione dell'esistenza di cause di incompatibilità, è inibito l'esercizio dell'attività professionale.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione